



**Camera di Commercio
Mantova**

CAMERA ARBITRALE

STATUTO E REGOLAMENTO PER ARBITRATO NAZIONALE

TARIFFE E CONVENZIONI ARBITRALI

Approvato il 28 novembre 2006

In vigore dal 1° febbraio 2007

INDICE

STATUTO	Pag. 4
Art. 1 – Denominazione, scopo e sede	4
Art. 2 – Funzioni	4
Art. 3 – Organi	4
Art. 4 – Presidente e Vice Presidente	5
Art. 5 – Consiglio Arbitrale – composizione e durata	5
Art. 6 – Consiglio Arbitrale – riunioni e deliberazioni	6
Art. 7 – Funzioni del Consiglio Arbitrale.....	6
Art. 8 – La Segreteria e i mezzi di funzionamento	6
Art. 9 – Obbligo di riservatezza	7
Art. 10 – Durata della Camera Arbitrale	7
Art. 11 – Modifiche statutarie e regolamentari	7
Art. 12 – Disposizioni finali	7
 REGOLAMENTO PER ARBITRATO NAZIONALE	8
<i>PREMESSA – FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE</i>	8
<i>I L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO</i>	9
Art. 1 – Convenzione arbitrale	9
Art. 2 – Domanda di arbitrato	9
Art. 3 – Risposta del convenuto	10
Art. 4 – Fondo iniziale a copertura delle spese di procedimento.....	11
<i>II L'ORGANO ARBITRALE</i>	11
Art. 5 – Numero degli arbitri	11
Art. 6 – Nomina degli arbitri	11
Art. 7 – Arbitrato societario	12
Art. 8 – Elenco degli arbitri	12
Art. 9 – Requisiti degli arbitri	12
Art. 10 – Incompatibilità	12
Art. 11 – Accettazione, dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri	13
Art. 12 – Ricusazione e rinuncia degli arbitri	13
Art. 13 – Sostituzione degli arbitri	13
Art. 14 – Competenza arbitrale	14
Art. 15 – Irregolare formazione dell'organo arbitrale	14
<i>III IL PROCEDIMENTO ARBITRALE</i>	14
Art. 16 – Connessione di controversie	14
Art. 17 – Sede e lingua dell'arbitrato	14
Art. 18 – Regole procedurali	15
Art. 19 – Ordinanze dell'organo arbitrale	15
Art. 20 – Udienze	15
Art. 21 – Transazione in corso di procedimento	16
Art. 22 – Istruzione probatoria	16
Art. 23 – Consulenza tecnica	16
Art. 24 – Domande nuove	17
Art. 25 – Precisazione delle conclusioni	17
<i>IV IL LODO ARBITRALE</i>	17
Art. 26 – Forma del lodo.....	17
Art. 27 – Contenuto del lodo	17
Art. 28 – Termini per la decisione	18
Art. 29 – Deposito e comunicazione del lodo	18
Art. 30 – Lodo parziale e lodo non definitivo	18

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

Art. 31 – Correzione del lodo	18
V LE SPESE DI PROCEDIMENTO	19
Art. 32 – Valore della controversia	19
Art. 33 – Spese di procedimento	19
Art. 34 – Modalità di pagamento	20
VI DISPOSIZIONI GENERALI	20
Art. 35 – Comunicazioni e termini	20
Art. 36 – Deposito e custodia degli atti e dei documenti delle parti	21
Art. 37 – Obbligo di riservatezza	21
Art. 38 – Regola generale	21
ALLEGATO A – Criteri di determinazione del valore della controversia	22
ALLEGATO B – Tariffe Servizi Arbitrali	23
ALLEGATO C – Codice deontologico dell’arbitro	24
ALLEGATO D – Modelli di accordi compromissori	26

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

É istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova e come emanazione della stessa, una Camera Arbitrale senza scopo di lucro, denominata “Camera Arbitrale di Mantova”, la quale presta la sua opera per promuovere la risoluzione di controversie di natura economica attraverso i seguenti procedimenti: arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale, conciliazione.

Essa non decide direttamente le controversie, ma attraverso i suoi organi amministra i procedimenti in conformità ai Regolamenti.

I servizi della Camera Arbitrale possono essere richiesti da chiunque.

ART. 2 - FUNZIONI

La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni:

- a) amministra un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione delle controversie di natura economica, sia di natura nazionale che internazionale, e provvede, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- b) su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento Arbitrale;
- c) diffonde la conoscenza e l’uso dell’arbitrato e della conciliazione, studia i problemi teorici, tecnici e pratici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della perizia contrattuale e della conciliazione;
- d) organizza e promuove convegni, incontri, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di arbitrato e conciliazione;
- e) prende contatti, collabora e stipula accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, ordini professionali, organizzazioni ed associazioni interessati all’arbitrato e alla conciliazione, onde promuovere iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato e la conciliazione come strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;
- f) organizza ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 3 - ORGANI

Sono Organi della Camera Arbitrale:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Arbitrale;
- c) la Segreteria.

ART. 4 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova o un membro della Giunta Camerale nominato dalla stessa Giunta in caso di dichiarata indisponibilità del Presidente della Camera di Commercio ad assumere le funzioni.

Il Vice-Presidente è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale; egli esercita le funzioni presidenziali in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
- b) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- d) in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Arbitrale nella prima riunione successiva;
- e) esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 5 CONSIGLIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente della Camera Arbitrale e da nove membri nominati dalla Giunta Camerale tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale così suddivisi:

- a) un avvocato su proposta dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Mantova;
- b) un dottore commercialista su proposta dell'Ordine dei dottori commercialisti di Mantova;
- c) un ragioniere commercialista su proposta del Collegio dei ragionieri commercialisti di Mantova;
- d) uno su proposta congiunta dell'Ordine degli architetti e del Collegio dei geometri di Mantova;
- e) un notaio su proposta del Consiglio Notarile di Mantova;
- f) un ingegnere su proposta dell'Ordine degli ingegneri di Mantova;
- g) un magistrato a riposo;
- h) due nominati direttamente dalla Giunta Camerale in rappresentanza dei vari settori economici.

Qualora non pervengano entro il termine di 60 giorni le proposte di cui alle lettere a) b) c) d) e) f), la Giunta provvederà direttamente alla nomina.

I membri del Consiglio Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; gli stessi non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti instaurati presso la Camera Arbitrale.

Il componente del Consiglio Arbitrale decade dall'incarico qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, interdetto dai pubblici uffici oppure condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo; lo stesso può inoltre essere dichiarato decaduto dall'incarico qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Arbitrale.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta della Camera di Commercio che provvede alla nomina del sostituto: questo rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Arbitrale.

La Giunta Camerale provvede alla reintegrazione del Consiglio Arbitrale in conseguenza di dimissione, di decadenza e di decesso.

E' fatta salva la facoltà della Giunta Camerale di revocare i membri dalla stessa direttamente nominati.

ART. 6 CONSIGLIO ARBITRALE – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Arbitrale è convocato di iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano di nomina; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria della richiesta scritta firmata almeno da tre membri del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di ambedue dal membro più anziano di nomina.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Arbitrale è necessaria la presenza di sei dei suoi componenti.

Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale.

ART. 7 FUNZIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale amministra i procedimenti arbitrali disciplinati dal Regolamento della Camera Arbitrale.

In particolare:

- predisporre clausole compromissorie e compromessi tipo;
- nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti nei casi previsti dal Regolamento, ovvero qualora sia investito di tale autorità da un'apposita istanza, e provvede alla sostituzione e ricazione degli stessi;
- cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di elenchi di arbitri, arbitratori, periti e conciliatori;
- concede le proroghe per il deposito del lodo;
- determina le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri anche in caso di transazione;
- decide sui reclami contro la liquidazione delle spese di procedimento e degli onorari degli arbitri;
- stipula convenzioni e accordi con altri enti, istituzioni e associazioni in materia arbitrale e conciliativa;
- propone al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- formula proposte e pareri alla Giunta della Camera di Commercio in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi della Camera Arbitrale;
- formula pareri sulle proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti elaborate dal Consiglio della Camera di Commercio;
- può deliberare la costituzione di un Comitato Tecnico a cui delegare alcune funzioni del Consiglio stesso;
- delibera su ogni altra attività o questione sottopostagli e rientrante nelle sue competenze.

ART. 8 LA SEGRETERIA E I MEZZI DI FUNZIONAMENTO

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova nomina, su proposta del Segretario Generale, un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio Arbitrale.

Il Segretario dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Arbitrale, redige i verbali delle sedute, ha la direzione del personale camerale addetto alla Camera Arbitrale, è responsabile nei confronti del Consiglio Arbitrale del funzionamento dei servizi della Camera Arbitrale.

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

ART. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli Organi della Camera Arbitrale ed il personale ad esso addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

La Camera Arbitrale nomina gli arbitri, gli arbitratori, i periti e i conciliatori a condizione che essi si obblighino a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione del suddetto obbligo, alle seguenti sanzioni:

- a) cancellazione dagli elenchi della Camera Arbitrale;
- b) riduzione degli emolumenti o compensi relativi all'incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione.

ART. 10 DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale è costituita a tempo indeterminato.

Essa cessa per deliberazione motivata del Consiglio della Camera di Commercio di Mantova. In tal caso la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti della Camera Arbitrale.

ART. 11 MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Lo Statuto e i Regolamenti della Camera Arbitrale potranno essere modificati dal Consiglio della Camera di Commercio, sentito il parere del Consiglio Arbitrale o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modifica sarà esecutiva decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo camerale, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio della Camera di Commercio.

In ogni caso le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché delle tariffe, non avranno effetto sullo svolgimento delle procedure in corso.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Le norme di cui all'art. 5 dello Statuto relative alla nomina dei componenti il Consiglio Arbitrale troveranno la loro prima applicazione in sede di rinnovo del Consiglio.

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure di competenza è disciplinato, per quanto non previsto nel presente statuto, dai regolamenti arbitrali e dal regolamento di conciliazione.

REGOLAMENTO PER ARBITRATO NAZIONALE

PREMESSA - FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

LA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera Arbitrale di Mantova, istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Mantova, non decide le controversie direttamente, ma attraverso i suoi organi amministra procedimenti di arbitrato in conformità al presente Regolamento. La Camera Arbitrale, inoltre, offre servizi di arbitraggio, perizia contrattuale e conciliazione relativamente a rapporti commerciali, sia nazionali che internazionali. In particolare:
 - a. Il servizio di «arbitrato» consiste nel designare uno o più arbitri per la risoluzione di controversie e prevede alternativamente due tipi di arbitrato:
 - «arbitrato rituale» - e cioè un procedimento che consenta la decisione di controversie in forma di lodo vincolante tra le parti che può acquistare efficacia di sentenza a norma della legge processuale;
 - «arbitrato irrituale o libero» - e cioè un procedimento finalizzato ad una decisione avente tra le parti valore di contratto.
 - b. Il servizio di «arbitraggio» consiste nel designare uno o più arbitratori al fine di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
 - c. Il servizio di «perizia contrattuale» consiste nel designare uno o più periti incaricati di formulare un apprezzamento tecnico (constatazione o accertamento di fatto) determinante per la interpretazione o l'attuazione di un rapporto tra di esse intercorrente.
 - d. Il servizio di «conciliazione» consiste nel designare un conciliatore che aiuti le parti a risolvere o a prevenire una lite attraverso modalità che ne favoriscano la composizione autonoma.
2. Nell'applicare il presente regolamento, la Camera Arbitrale svolge le funzioni proprie attraverso il Consiglio Arbitrale e la Segreteria.

IL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da nove membri tutti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Mantova per un triennio e riconfermabili. I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti arbitrali instaurati presso la Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - a. controlla in via preliminare l'esistenza e la validità della convenzione arbitrale e adotta provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
 - b. provvede alla nomina, sostituzione e ricusazione degli arbitri;
 - c. concede le proroghe per il deposito del lodo;
 - d. determina le spese del procedimento e gli onorari degli arbitri;
 - e. decide sui reclami contro la liquidazione delle spese di procedimento e degli onorari degli arbitri;
 - f. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento Arbitrale.
3. Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno sei componenti; il medesimo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

LA SEGRETERIA

La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento, ed in particolare:

- a. riceve la domanda di arbitrato e ne verifica la conformità dei requisiti;
- b. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali cui assegna un numero d'ordine per anno;
- c. riceve gli atti del procedimento e li verifica, trasmettendoli alle parti in osservanza del principio del contraddittorio;
- d. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- e. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall'organo arbitrale;
- f. assiste l'organo arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento;
- g. richiede il deposito delle spese di procedimento, come da tabella allegata al presente Regolamento.

I L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 – CONVENZIONE ARBITRALE

1. Se le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Mantova o alla Camera di Commercio di Mantova, o altro equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante la procedura di arbitrato stabilita nel presente Regolamento.
2. Si considera scelto dalle parti il procedimento per arbitrato rituale ogni qualvolta tra le medesime sia stata pattuita una convenzione arbitrale senza esplicitare alcun procedimento particolare di cui all'art. 1 dello Statuto. L'organo arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto, a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che decida secondo equità.
3. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio o sull'applicabilità del Regolamento, la relativa decisione spetta in ogni caso all'organo arbitrale.
4. Qualora manchi o sia insufficientemente esplicitata la scelta dell'arbitrato della Camera Arbitrale di Mantova, la domanda di arbitrato può essere presentata ugualmente alla Segreteria della Camera Arbitrale di Mantova dalla parte che intenda instaurarla presso la stessa; in caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo e ne indica il motivo.
5. Il diritto applicabile è quello italiano, salvo che le parti concordemente chiedano l'applicazione di un diritto diverso.

ART. 2 – DOMANDA DI ARBITRATO

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, una domanda sottoscritta in originale per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La domanda deve contenere:
 - a. il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b. gli estremi identificativi del contratto o comunque dell'atto giuridico tra vivi al quale la controversia si riferisce, l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

- c. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e la loro scelta;
 - d. la convenzione arbitrale o, nel caso indicato all'art.1, comma 4, del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale di Mantova;
 - e. l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (di diritto o di equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano del tutto chiare nella convenzione arbitrale;
 - f. il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g. l'eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte, al momento del deposito della domanda, versa i diritti di segreteria indicati nella tariffa allegata.
 4. La Segreteria provvede a trasmettere a ciascuna delle controparti la domanda di arbitrato entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo alla sua ricezione; su richiesta dell'attore la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

ART. 3 – RISPOSTA DEL CONVENUTO

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta in originale per la Camera stessa, un originale per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri. Tale termine potrà essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino ad un massimo di 30 giorni.
2. La risposta deve contenere:
 - a. il nome del convenuto e la sua residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b. la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico;
 - c. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e la loro scelta;
 - d. l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (di diritto o di equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano del tutto chiare nella convenzione arbitrale;
 - e. il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - f. l'eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della risposta ed ogni documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte, al momento del deposito della risposta, versa i diritti di segreteria indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere a ciascuna delle controparti la risposta della parte convenuta entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo alla sua ricezione; su richiesta del convenuto la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
5. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.
6. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico; in tal caso, è facoltà della parte attrice depositare presso la Segreteria una memoria di replica nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino ad un massimo di 20 giorni. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 4 - FONDO INIZIALE A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

1. La Segreteria, sulla base degli atti presentati dalle parti, stima il valore economico della controversia con i criteri di cui alla tabella allegata (Allegato A).
2. La Segreteria, in percentuale proporzionata a tale valore, richiede alle stesse, in eguale misura, una somma a titolo di fondo di copertura delle spese di procedimento, secondo la tabella allegata al presente Regolamento (Allegato B), nel testo in vigore al momento della proposizione della domanda.
3. La Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte la somma prevista al comma 2 in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

II L'ORGANO ARBITRALE

ART. 5 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Le controversie sono risolte dall'organo arbitrale, costituito da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l'organo arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, l'Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, l'Organo arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore.

ART. 6 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico, lo nominano di comune accordo entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza di tale accordo, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, tenuto presso la Camera Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
 - b. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, entro il termine di 15 giorni assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 8.
5. Tutti gli arbitri non nominati direttamente dal Consiglio Arbitrale, cioè quelli nominati dalle parti ed il terzo designato di comune accordo, sono soggetti a conferma ai sensi dell'art. 11 comma 6; in caso di

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

mancata conferma per difetto dei requisiti, che il Consiglio Arbitrale indicherà, il nuovo arbitro è designato ancora dalla parte o dagli altri due arbitri.

6. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti e fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti dell'organo arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che l'Organo Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Arbitrale nomina il solo Presidente.

ART. 7 - ARBITRATO SOCIETARIO

In caso di arbitrato societario non trovano applicazione le norme del presente regolamento relative alle designazioni di arbitri effettuate dalle parti.

ART. 8 - ELENCO DEGLI ARBITRI

1. Il Consiglio Arbitrale provvede alla compilazione, tenuta ed aggiornamento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dallo stesso Consiglio Arbitrale, di un elenco di arbitri suddiviso per settori di specializzazione nelle varie materie.
2. Possono fare parte del predetto elenco persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, note per doti di probità, competenza ed esperienza; per particolari esigenze il Consiglio Arbitrale può invitare persone di specifica competenza ad essere incluse nell'elenco di cui sopra.
3. Le iscrizioni nell'elenco avvengono con deliberazione del Consiglio Arbitrale, previa accettazione degli interessati o su domanda degli stessi; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe.
4. Il Consiglio Arbitrale, sentito l'interessato, può disporre con deliberazione insindacabile la cancellazione delle persone incluse nell'elenco per gravi motivi che siano causa di inidoneità allo svolgimento delle funzioni arbitrali.
5. In casi eccezionali, per la particolare specialità della materia o per motivate ragioni di opportunità, il Consiglio Arbitrale potrà nominare arbitri per singole controversie persone non iscritte nell'elenco, purchè note per doti di probità, competenza ed esperienza.
6. Le norme del presente regolamento relative agli arbitri si applicano anche, in quanto compatibili, agli arbitratori, ai periti e ai conciliatori.

ART. 9 - REQUISITI DEGLI ARBITRI

Per essere ammessi all'esercizio delle funzioni di arbitro è necessario aver sempre tenuto un'irreprensibile condotta civile e morale. Non potranno essere iscritti all'elenco degli arbitri coloro che abbiano riportato condanne per qualsiasi tipo di reato, anche se successivamente riabilitati.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri del Consiglio Arbitrale e della Segreteria;
- b. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate al punto a.

ART. 11 - ACCETTAZIONE, DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dovrà trasmettere alla Segreteria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, la propria accettazione e la propria dichiarazione di indipendenza; in mancanza, la nomina si intende non accettata.
2. Al fine di garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro deve emettere la suddetta dichiarazione sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico e/o che si concretano in qualunque relazione con le parti o con i loro difensori, incidente sui suddetti requisiti od in qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla materia del contendere.
3. Nel corso del procedimento, fino al deposito del lodo, ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
4. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'arbitro sono comunicate, entro il termine di cinque giorni, dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti.
5. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente
6. Decorso il termine previsto dal comma 5, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
7. Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti mediante designazione di un nuovo arbitro rispettivamente dalle parti o dal Consiglio Arbitrale, entro 10 giorni dalla conoscenza della mancata accettazione.

ART. 12 - RICUSAZIONE E RINUNCIA DEGLI ARBITRI

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dal codice di procedura civile; la parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso diretto al Consiglio Arbitrale e depositato in Segreteria entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, a pena di decadenza.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, sentiti l'arbitro e le parti (anche solo per iscritto) il Consiglio Arbitrale, il quale, in caso di accoglimento della richiesta, dispone la sostituzione dell'arbitro ai sensi del successivo art. 13.
5. L'arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi di salute, di famiglia o di attività professionale, dandone comunicazione scritta al Consiglio Arbitrale.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

- a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro, previo richiamo scritto e dopo averlo sentito, in caso di suo comportamento ostruzionistico e, in particolare, nei casi di inerzia, ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per altro grave motivo;
 - e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
 3. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
 4. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo organo arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. Nel caso di rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che lo dispone.
 5. In tutti i casi di sostituzione di arbitro, il Consiglio Arbitrale deciderà la fissazione dei termini occorrenti per il deposito del lodo.

ART. 14 - COMPETENZA ARBITRALE

L'eccezione di incompetenza dell'Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

ART. 15 - IRREGOLARE FORMAZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE

Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, l'organo arbitrale deposita presso la Segreteria un'ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri dell'organo arbitrale.

III IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ART. 16 - CONNESSIONE DI CONTROVERSIE

Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie connesse, il Consiglio Arbitrale, anteriormente all'udienza di cui all'art. 18 comma 3, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione ad un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.

ART. 17 - SEDE E LINGUA DELL'ARBITRATO

1. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione arbitrale, la sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Mantova. L'organo arbitrale può decidere se tenere altrove le riunioni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del presente Regolamento; in tal caso l'organo arbitrale provvederà alla verbalizzazione delle udienze.
2. La lingua dell'arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti; fatto salvo quanto eventualmente convenuto dalle parti, l'organo arbitrale può determinare la lingua dell'arbitrato, può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa e può ordinare che gli stessi siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 18 - REGOLE PROCEDURALI

1. Il procedimento è disciplinato dalle norme stabilite dalle parti nella convenzione d'arbitrato o con atto separato purché anteriore all'udienza di cui al comma 3, dalle norme del presente regolamento e, in subordine, per quanto non diversamente regolamentato, dalle regole stabilite dall'organo arbitrale, il quale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio. Per quanto eventualmente non disciplinato dalle norme come sopra stabilite, valgono le norme del codice di procedura civile.
2. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
3. L'organo arbitrale fissa, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, la prima udienza presso gli uffici della Camera Arbitrale con provvedimento che deve essere comunicato alle parti a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal suo deposito in Segreteria. Il suddetto termine di 30 giorni può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino ad un massimo di 30 giorni. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori legalmente esercenti, muniti di relativa procura alle liti. In quest'ultimo caso, tutte le comunicazioni verranno effettuate al difensore costituitosi se la parte rappresentata ha eletto domicilio presso lo stesso.
4. La costituzione dell'organo arbitrale avviene alla prima udienza mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato.
5. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che l'organo arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo organo arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
6. Alla prima udienza l'organo arbitrale, udite le parti, verifica la regolarità del contraddittorio, prende gli eventuali provvedimenti per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti e, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti medesime o dai loro difensori e dall'organo arbitrale.
7. In caso di mancata conciliazione l'organo arbitrale fissa i termini per produrre ulteriori documenti, dedurre nuove prove e presentare memorie e repliche.
8. L'organo arbitrale, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 19 - ORDINANZE DELL'ORGANO ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l'organo arbitrale decide con ordinanza motivata.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente dell'organo arbitrale.
4. Le ordinanze dell'organo arbitrale sono revocabili.

ART. 20 - UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dall'organo arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'organo arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze dell'organo arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dall'arbitro o dai componenti il Collegio Arbitrale, nonché dalle parti e dagli intervenuti nell'udienza. I suddetti verbali sono depositati in originale presso la Segreteria, la quale ne trasmette copia alle parti.

ART. 21 - TRANSAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima dell'udienza di cui all'art. 18 comma 3 ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo l'udienza di cui all'art. 18 comma 3, l'organo arbitrale redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
3. Le parti possono concordemente richiedere all'organo arbitrale, che può anche rifiutare tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.
4. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o altro motivo, esonerando l'organo arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

ART. 22 - ISTRUZIONE PROBATORIA

1. L'organo arbitrale può procedere all'assunzione di qualsiasi mezzo di prova, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Può ascoltare direttamente le parti ed ammettere prove testimoniali, anche per iscritto.
2. In caso di ammissione di prove testimoniali, le parti devono assicurare la presenza dei testimoni ammessi nel luogo e giorno fissati per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che l'organo arbitrale lo ritenga necessario.
3. Il Collegio arbitrale può delegare l'assunzione dei mezzi di prova al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

ART. 23 - CONSULENZA TECNICA

1. L'organo arbitrale ha facoltà di nominare consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.
2. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'organo arbitrale, dal Consiglio Arbitrale.
3. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 11, 12 e 13.
4. Il Consiglio Arbitrale controlla che il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le tariffe vigenti di legge.

ART. 24 DOMANDE NUOVE

1. L'organo arbitrale, fino alla precisazione delle conclusioni, decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, l'organo arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.

ART. 25 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'organo arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l'organo arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'organo arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito dell'organo arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'organo arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

IV IL LODO ARBITRALE

ART. 26 - FORMA DEL LODO

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti, è redatto per iscritto e deve dare atto, se richiesto da un arbitro, che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale dell'intero Collegio.
2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del Collegio in tempi e luoghi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
3. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri dell'organo arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo, che rimane comunque valido ed efficace, deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

ART. 27 - CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo ha ad oggetto tutti i punti della controversia e si pronuncia sulle domande di merito con motivazione.
2. Il lodo deve avere i requisiti previsti nell'articolo 823 c.p.c. e contenere la liquidazione delle spese di procedimento di cui all'articolo 33 del presente Regolamento, determinate dal Consiglio Arbitrale.
3. Nel lodo, l'organo arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedura e di quelle di difesa.

ART. 28 - TERMINI PER LA DECISIONE

1. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle parti, l'organo arbitrale deve pronunciare il lodo entro 180 giorni dalla sua costituzione.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale o mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri e depositate in Segreteria; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza
3. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricasazione, fino alla pronuncia su di essa, quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro e in relazione all'ipotesi prevista nell'art. 34 comma 4 del Regolamento. In presenza di ogni altro giustificato motivo, il Consiglio Arbitrale può decidere d'ufficio o su istanza della parte o dell'organo arbitrale la sospensione del procedimento.
4. Nel caso di questioni particolarmente complesse ovvero di giustificato impedimento temporaneo dell'arbitro unico o di un componente del Collegio arbitrale, il termine stabilito per la pronuncia del lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per due sole volte fino ad un massimo di 90 giorni per volta, salvo particolari fattispecie che esigano incombenze istruttorie di particolare durata.
5. Se alla scadenza del termine prorogato nel massimo l'arbitro unico o il componente del Collegio arbitrale sia ancora impedito, deve essere sostituito ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
6. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

ART. 29 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il lodo sottoscritto è depositato in tanti originali quante sono le parti più uno, entro dieci giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. La Segreteria provvede a trasmettere gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, previo pagamento del saldo delle spese di procedimento richiesto alle parti.

ART. 30 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. L'organo arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie oggetto del procedimento.
2. L'organo arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l'organo arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere una proroga.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 31 - CORREZIONE E INTEGRAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione qualora l'organo arbitrale sia incorso in errori od omissioni materiali o di calcolo; il lodo può inoltre essere soggetto a integrazione nei casi previsti dal codice di procedura civile.

2. L'istanza di correzione o di integrazione deve essere depositata presso la Segreteria, che la trasmette all'organo arbitrale. L'organo arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

V LE SPESE DI PROCEDIMENTO

ART. 32 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'organo arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande, anche nuove, di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 33 - SPESE DI PROCEDIMENTO

1. Le spese di procedimento sono determinate dal Consiglio Arbitrale e comprendono:
 - a) i diritti di segreteria versati da attore e convenuto ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Regolamento;
 - b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale per le seguenti attività di Segreteria:
 - gestione ed amministrazione dei procedimenti;
 - ricevimento e trasmissione degli atti;
 - controllo di regolarità formale degli atti;
 - convocazione e organizzazione delle udienze nei propri locali;
 - presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze.I diritti amministrativi sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati diritti amministrativi inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento;
 - c) gli onorari e il rimborso delle spese sostenute dagli arbitri, determinati in base al valore economico della controversia ed alla tariffa allegata, tenendo conto della complessità della lite, della rapidità della procedura, dell'attività svolta e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante. In caso di Collegio il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tariffe in casi di interruzione del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari;
 - d) gli onorari e i rimborsi delle spese del consulente tecnico d'ufficio.
2. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
3. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con applicazione delle tariffe vigenti di legge.
4. La Segreteria può richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale di cui all'art. 4, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese effettuata dal Consiglio Arbitrale e fissa i termini per i versamenti.
5. L'organo arbitrale richiede, con istanza alla Camera Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento, secondo gli importi previsti nella allegata tariffa e il Consiglio Arbitrale decide in merito.

Camera Arbitrale di Mantova
Regolamento per arbitrato nazionale

Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato all'organo arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo.

6. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale fissando il termine per i relativi versamenti.
7. Gli interessati possono presentare reclamo contro i provvedimenti del Consiglio Arbitrale di determinazione delle spese di procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; il Consiglio Arbitrale decide in merito entro 20 giorni dal deposito in Segreteria del ricorso.

ART. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

1. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a richiedere alle parti in eguale misura, salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 3 e dall'art. 32 comma 3, i versamenti iniziali e successivi eventuali integrativi sulla base del valore economico della controversia.
2. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
3. Nel caso in cui il pagamento dovuto venga effettuato dall'altra parte, l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, il Consiglio Arbitrale sospende il procedimento. La sospensione è revocata e i termini del procedimento riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante che può essere eseguito anche dall'altra parte.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 3 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento.
6. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Consiglio Arbitrale delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.
7. Il Consiglio Arbitrale, in casi di straordinaria complessità del procedimento, può determinare spese eccedenti la tariffa.

VI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35 - COMUNICAZIONI E TERMINI

1. Oltre quanto previsto per gli atti introduttivi e per il lodo, per le comunicazioni devono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta ricevuta dal destinatario nelle forme previste al comma precedente.
3. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

ART. 36 - DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLE PARTI

1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale un esemplare in originale di ogni atto per la Camera stessa e un originale per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia che, in caso di contestazione della corrispondenza all'originale, può essere fatta autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali, a cura della parte interessata.
3. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
4. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
5. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

ART. 37 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale, l'organo arbitrale, i consulenti tecnici e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.

ART. 38 - REGOLA GENERALE

Per ogni caso non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli arbitri procedono in base ai principi generali su cui si fonda il Regolamento stesso, al fine di garantire alle parti un rapido, equo e trasparente svolgimento del procedimento.

ALLEGATO A

Criteri di determinazione del valore della controversia

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'organo arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO B

Tariffe Servizi Arbitrali in euro

1. DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 30,00

2. DIRITTI AMMINISTRATIVI (+ IVA):	
Valore della controversia	Diritti amministrativi (+ iva)
Fino a 10.000,00 euro	€ 100,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 200,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 400,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	€ 500,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 3.000,00
Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	€ 4.000,00
Da € 2.000.000,01 a € 3.000.000,00	€ 5.000,00
Da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 6.000,00 + 0,1% sull'eccedenza di € 5.000.000,00

3. ONORARI ARBITRALI (+ oneri accessori)				
Valore della controversia	Onorari arbitro unico		Onorari collegio arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 10.000,00 euro	€ 150,00		€ 500,00	
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 3.000,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 9.200,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 3.500,00	€ 6.200,00	€ 9.200,00	€ 18.000,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 6.200,00	€ 18.000,00	€ 15.400,00	€ 41.300,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 10.300,00	€ 36.000,00	€ 25.800,00	€ 87.800,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 13.000,00	€ 62.000,00	€ 33.600,00	€ 118.800,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 20.600,00	€ 62.000,00	€ 46.000,00	€ 118.800,00
	+ 0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000,00		+ 1% sull'eccedenza di € 5.000.000,00	

I diritti di segreteria (€ 30,00) sono dovuti da ciascuna parte.

I diritti amministrativi e gli onorari arbitrali sono complessivi e quindi da suddividere tra le parti: in caso di compensazione, ad esempio, vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.

Agli onorari arbitrali vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori.

ALLEGATO C

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Mantova, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente dell'organo arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi.

Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell'organo arbitrale.

ART. 12 – SPESE

L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO D

MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE

I modelli di convenzione arbitrale - clausole compromissorie e compromessi arbitrali - qui indicati costituiscono solo alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia derivante da un contratto o da altri atti ad un arbitrato amministrato.

Gli operatori - professionisti, imprese, utenti - possono contattare la Camera Arbitrale di Mantova per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole.

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova. L'organo arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova. L'organo arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova.

L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e l'organo arbitrale deciderà secondo diritto.

CLAUSOLA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

L'organo arbitrale giudicherà secondo la legge ... (oppure: secondo equità).

La sede dell'arbitrato sarà ...

La lingua dell'arbitrato sarà ...

COMPROMESSO ARBITRALE¹

I sottoscritti² e premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico/ tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

(Data)

(Firma) (Firma)

¹ Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

² Indicare nome e residenza o, se società, la sede delle parti.